

all'interno della quale è possibile identificare sottocategorie (danno biologico, morale e esistenziale) dotate di propria autonomia ontologica (tesi personalistica) ovvero aventi una funzione meramente descrittiva (tesi restrittiva). È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere da *nomen* attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione⁽¹¹³⁵⁾.

La compensazione del danno non patrimoniale deve essere congrua ed integrale. Non attua sovracompenzazioni, né duplicazioni risarcitorie, non assolvendo ad alcuna funzione punitiva. Anzi, secondo un innovativo orientamento del Giudice delle leggi, è possibile in relazione a materie e settori specifici, nel ragionevole bilanciamento degli interessi in campo (quello al giusto ed equo risarcimento e quello al mantenimento un di un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi), prevedere *ex lege* un risarcimento anche eventualmente inferiore a quello integrale⁽¹¹³⁶⁾. Il danno non patrimoniale non può essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno. La congruità del ristoro implica che esso deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, non potendosi lasciare privi di compensazione (per la tesi personalistica) gli aspetti morali o esistenziali, ove sussistenti e provati, attesa la loro diversità ontologica dal danno biologico⁽¹¹³⁷⁾. Dal punto di vista concreto della tecnica liquidativa la giurisprudenza di legittimità, superando il *self-restraint* del passato, ha con maggiore disinvoltura esercitato un sindacato puntuale e intrusivo in ordine alle valutazioni dei giudici di merito onde verificare il rispetto dei nuovi principi di diritto. Nella sostanza la Corte di cassazione verifica se siano stati effettivamente tenuti in considerazione tutti gli aspetti e le componenti del danno non patrimoniale, censurando le violazioni del principio dell'integralità, oppure se siano state sovracompenstate talune voci in violazione del divieto di duplicazioni liquidative. Onde assicurare effettività ai due pilastri su cui si fonda la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (ovverosia *a*) l'utilizzo delle tabelle che, quali standard oggettivi uniformi, assicurando parità di trattamento tra i danneggiati, garantisce il rispetto del principio di eguaglianza, nonché *b*) la variazione personalizzante, in aumento o in diminuzione, dell'esito tabellare giustificata dalla fattispecie lesiva *sub iudice*), la

(1135) Cass., sez. un., 26972/2008.

(1136) In proposito C. cost. 6 ottobre 2014, n. 235, che è intervenuta sulle censure mosse nei confronti della vecchia formulazione dell'art. 139 C.A.P.

(1137) Cass. 16992/2015.